

ACCORDO INTERCONFEDERALE
Criteria e modalità per la condivisione, fra le parti sociali, dei piani formativi

SISTEMA IMPRESA, C.F. 91027920197, con sede in Roma, Via Valadier, n. 36, rappresentata dal Presidente, Avv. Bellino Elio Panza;

e

CONFSAL – Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori, C.F. 97279170589, con sede in Roma, Viale di Trastevere, n. 60, rappresentata dal Segretario Generale, Prof. Angelo Raffaele Margiotta.

PREMESSO CHE:

- SISTEMA IMPRESA E CONFSAL sono socie fondatrici del Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua – Formazienda, costituito ai sensi dell'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'esercizio dell'attività con dm 251/V/2008 del 31 ottobre 2008;
- con la Circolare n. 1 del 10 aprile 2018, l'ANPAL – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha emanato le <<Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388>>;
- le suddette Linee Guida prevedono, tra l'altro, che <<la *condivisione dei Piani Formativi deve essere ricercata prioritariamente a livello di rappresentatività corrispondente alla dimensione del piano formativo presentato (rappresentanze aziendali per i Piani aziendali, rappresentanze territoriali per i Piani territoriali, ecc.). Nel caso in cui venga verificata l'assenza o il mancato riscontro da parte della rappresentanza del livello corrispondente, la condivisione del Piano Formativo dovrà essere ricercata a livello di rappresentanza sindacale immediatamente superiore (territoriale, nazionale di categoria, nazionale confederale)*>>;
- le Parti intendono informarsi alle Linee Guida emanate dall'ANPAL con la Circolare n. 1 del 10 aprile 2018.

Tutto ciò premesso, SISTEMA IMPRESA e CONFSAL, concordano quanto segue:

1. in applicazione del principio di sussidiarietà, la condivisione dei piani formativi dovrà essere ricercata prioritariamente:

- a) per il **PIANO FORMATIVO AZIENDALE NELLE IMPRESE IN CUI SIA PRESENTE LA RSU**: tra l'impresa, il delegato aziendale dall'articolazione territoriale di SISTEMA IMPRESA e la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) a maggioranza dei suoi componenti;



- a.1) in caso di mancato riscontro ovvero di diniego da parte di questi ultimi, la condivisione andrà ricercata tra le rappresentanze territoriali di SISTEMA IMPRESA e CONFESAL;
- a.2) in caso di assenza delle rappresentanze territoriali di SISTEMA IMPRESA e di CONFESAL ovvero di mancato riscontro da parte di queste ultime, la condivisione deve essere ricercata tra le rappresentanze nazionali di SISTEMA IMPRESA e CONFESAL;
- b) per il **PIANO FORMATIVO AZIENDALE NELLE IMPRESE IN CUI SIA PRESENTE UNA O PIÙ RSA**: tra l'impresa, il delegato aziendale dall'articolazione territoriale di SISTEMA IMPRESA e la rappresentanza sindacale aziendale o le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente, o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente e così come rilevati e comunicati ai sensi del Testo Unico sulla Rappresentanza del 25 maggio 2016 così come integrato in data 30 gennaio 2025, che qui si intende integralmente richiamato;
- b.1) in caso di mancato riscontro della RSA destinataria della maggioranza delle deleghe sopra indicate, la condivisione andrà ricercata tra le rappresentanze territoriali di SISTEMA IMPRESA e CONFESAL;
- b.2) in caso di assenza delle rappresentanze territoriali di SISTEMA IMPRESA e di CONFESAL ovvero di mancato riscontro da parte di queste ultime, la condivisione deve essere ricercata tra le rappresentanze nazionali di SISTEMA IMPRESA e CONFESAL;
- c) per il **PIANO FORMATIVO AZIENDALE NELLE IMPRESE PRIVE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE**: tra l'impresa e le rappresentanze territoriali di SISTEMA IMPRESA e di CONFESAL;
- c.1) In caso di assenza delle rappresentanze territoriali di SISTEMA IMPRESA e di CONFESAL ovvero di mancato riscontro da parte di queste ultime, la condivisione deve essere ricercata tra le rappresentanze nazionali di SISTEMA IMPRESA e CONFESAL;
- d) per il **PIANO FORMATIVO TERRITORIALE**: tra le rappresentanze territoriali di SISTEMA IMPRESA e CONFESAL;
- d.1) in caso di assenza delle rappresentanze territoriali di SISTEMA IMPRESA e di CONFESAL ovvero di mancato riscontro da parte di queste ultime, la condivisione deve essere ricercata tra le rappresentanze nazionali di SISTEMA IMPRESA e CONFESAL;
- d.2) Per il piano formativo che coinvolga più aree territoriali, la condivisione deve essere ricercata tra le rappresentanze nazionali di SISTEMA IMPRESA e CONFESAL;
- e) **PIANO FORMATIVO SETTORIALE O DI COMPARTO**: la condivisione deve essere ricercata tra le rappresentanze nazionali di SISTEMA IMPRESA e CONFESAL;

f) **PIANO FORMATIVO AZIENDALE NELLE IMPRESE PLURILOCALIZZATE CON RSU/RSA O PRIVE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE:** la condivisione deve essere ricercata tra le rappresentanze nazionali di SISTEMA IMPRESA e CONFSAL.

Il “*mancato riscontro*” di cui alle lettere a.1) e b.1) si verifica nel caso in cui le RSU ovvero RSA destinatarie della maggioranza delle deleghe non si esprimano entro il termine perentorio di **3 giorni** decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza di condivisione del piano formativo.

In tutti gli altri casi, il “*mancato riscontro*” si verifica nel caso in cui le rappresentanze territoriali di SISTEMA IMPRESA E CONFSAL non si esprimano entro il termine perentorio di **10 giorni** decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza di condivisione del piano formativo.

SISTEMA IMPRESA e CONFSAL ricercano la condivisione dei piani formativi nell’ambito aziendale, delle Commissioni Paritetiche Territoriali (CPT) o della Commissione Paritetica Nazionale (CPN).

Le Commissioni Paritetiche sono esogene al Fondo Formazienda e sono composte dai rappresentanti delle confederazioni che li designano nel rispetto del principio della bilateralità e della pariteticità.

Il numero dei componenti le Commissioni Paritetiche è determinato da SISTEMA IMPRESA e CONFSAL e può variare da un minimo di 2 ad un massimo di 4 in base al numero delle imprese aderenti al Fondo Formazienda nel territorio in cui esse operano.

Il loro funzionamento è disciplinato da un regolamento condiviso dalle confederazioni SISTEMA IMPRESA e CONFSAL.

I componenti della Commissione Paritetica Nazionale e delle Commissioni Paritetiche Territoriali non possono ricoprire ruoli negli organi del Fondo Formazienda e negli organi degli enti e società richiedenti il finanziamento di piani formativi.

- **COMMISSIONI PARITETICHE TERRITORIALI (CPT)**

Nelle Commissioni Paritetiche Territoriali, le rappresentanze territoriali di SISTEMA IMPRESA e CONFSAL ricercano la condivisione dei piani formativi presentati, anche per delega ad Ente di formazione, dai datori di lavoro con sede nel territorio di loro competenza. Le CPT possono essere provinciali, metropolitane e regionali.

- **COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE (CPN)**

Nella Commissione Paritetica Nazionale, le rappresentanze nazionali di SISTEMA IMPRESA e CONFSAL ricercano la condivisione dei piani formativi di loro rispettiva competenza e, in via residuale, di quelli non contemplati dall’elenco di cui al punto 1.

Nell'ambito della CPN, le rappresentanze nazionali di SISTEMA IMPRESA e CONFSAL svolgono, altresì, la funzione di assistenza e coordinamento delle rappresentanze che operano nell'ambito delle CPT e di raccordo con il Fondo Formazienda.

Le istanze di condivisione dei piani formativi destinate alle rappresentanze territoriali di SISTEMA IMPRESA e CONFSAL sono indirizzate alla CPN la quale, a sua volta, le trasmette alla CPT territorialmente competente.


Le istanze di condivisione di competenza delle RSU e delle RSA sono indirizzate direttamente a queste ultime ed al delegato aziendale dall'articolazione territoriale di SISTEMA IMPRESA.

Nel caso in cui il piano formativo sia stato condiviso da rappresentanze sindacali operative in azienda o da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori diverse da SISTEMA IMPRESA e CONFSAL sarà, comunque, necessaria la condivisione delle rappresentanze territoriali o nazionali di queste ultime in applicazione della disciplina dettata dal presente accordo.

Il presente accordo sostituisce l'Accordo Interconfederale del 2 maggio 2018 ed ha validità fino al 31 dicembre 2027. In caso di mancata disdetta, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A/R almeno due mesi prima della scadenza indicata, lo stesso si intenderà prorogato di anno in anno.

Roma, 30 gennaio 2025

SISTEMA IMPRESA
Il Presidente
Avv. Bellino Elio Panza



CONFSAL
Il Segretario Generale
Prof. Angelo Raffaele Margiotta

